

**STATUTO
COMUNE DI
FOSSO'**

Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 17 settembre 1991, n. 58 e 29 aprile 1992, n. 8.

- * Modificato con delibera del Consiglio comunale 1 marzo 1995, n. 5**
- * Modificato con delibera del Consiglio comunale 24 febbraio 1997, n. 4**
- * Modificato con delibera del Consiglio comunale 29 aprile 1998, n. 7**
- * Modificato con delibera Consiglio comunale 17 dicembre 2003, n. 48**
- * Modificato con delibera Consiglio comunale 16 luglio 2004, n. 23**
- * Modificato con delibera Consiglio comunale 22 dicembre 2004, n. 66**
- * Modificato con delibera Consiglio Comunale 06 luglio 2006, n. 32**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI
COSTITUTIVI**

Art. 1 Oggetto dello Statuto

1. Il presente statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Fosso' in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. Le norme fondamentali dettate dal presente statuto e dalla legge vengono attuate con appositi regolamenti.

Art. 2 Autonomia e funzioni del Comune

1. Il Comune di Fosso' svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità', al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Il Comune di Fosso', nel rispetto delle prerogative di cui sopra, è autonomo.
3. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
4. Il Comune di Fosso' rappresenta la comunità' insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale. Il Comune rappresenta, altresì, la comunità' locale verso gli altri livelli di Governo e di Amministrazione.

Art. 3 Principi ispiratori dell'azione

1. Il Comune di Fosso' ispira la propria azione al principio di solidarietà' operando prioritariamente per affermare i diritti dei cittadini, per superare gli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per favorire la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità' sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana, secondo i principi di solidarietà' e di equità' sociale dettati dalla Costituzione italiana.
2. Il Comune, riconosce e tutela i diritti della famiglia. Considera la comunità' una pluralità' di soggetti portatori di problemi e bisogni differenti, ai quali devono essere date risposte diversificate a seconda delle loro peculiari caratteristiche ed esigenze.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità' assume il metodo della programmazione in armonia con gli strumenti di programmazione della Provincia, della Regione e dello Stato.
4. L'attività' dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità' di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre realtà' locali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Art. 4 Finalità'

1. Il Comune di Fosso' coerentemente con i principi enunciati nell'articolo precedente ispira la propria azione alle seguenti finalità':

- valorizzare le specificita' della propria comunita' e rispondere positivamente alle esigenze dei cittadini per contribuire all'innalzamento ed ammordamento della qualita' della vita;
- assumere nell'attivita' amministrativa dell'Ente la famiglia quale riferimento di base dell'organizzazione sociale;
- indirizzare le attivita' economiche promuovendone lo sviluppo in modo compatibile con la tutela dell'ambiente, favorire ed incentivare forme di cooperazione;
- salvaguardare la propria tradizione culturale e promuovere lo sviluppo di attivita' culturali che ne incrementino il patrimonio complessivo della comunita';
- promuovere una cultura della pace e della tolleranza;
- armonizzare i rapporti tra la comunita' ed il territorio, nel pieno rispetto del bene natura, proteggendo ed accrescendo le risorse ambientali che lo caratterizzano;
- garantire il diritto allo studio ed alla cultura, promuovere la pratica sportiva in tutte le sue forme;
- favorire la formazione giovanile e l'inserimento dei giovani nella vita sociale;
- promuovere iniziative a beneficio delle donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunita' fra i sessi;
- promuovere la tutela dei minori, il recupero delle devianze, il pieno inserimento sociale degli anziani e di soggetti portatori di handicap, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione;
- valorizzare le libere forme associative di cittadini istituendo appositi strumenti di relazione e di confronto;
- assumere il principio della trasparenza amministrativa all'interno della propria organizzazione, garantendo il diritto all'informazione dei cittadini come strumento essenziale al fine della maggiore efficienza dell'organizzazione stessa.

Art. 5 Criteri d'azione

1. Il Comune di Fosso' per raggiungere le proprie finalita':

- emana indirizzi e fornisce indicazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati che esercitano attivita' o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio quando queste interessano la comunita' locale;
- promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini;
- concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e partecipa alla loro formazione;
- interviene attivamente con propri pareri, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse della comunita' locale, su procedimenti delle autorita' statali, regionali o provinciali e si attiva perche'siano avviati o adottati provvedimenti di competenza statale, regionale o provinciale che interessano la propria comunita';
- attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni;
- promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con enti locali che abbiano comuni tradizioni storiche e culturali e vocazioni territoriali, economiche e sociali, omogenei; a tale scopo il Comune promuove forme permanenti di consultazione con i comuni contermini della provincia di appartenenza;
- promuove forme di cooperazione che favoriscono le attivita' dei servizi sociali, lo sviluppo economico e l'uso e l'assetto del proprio territorio; il Comune di Fosso' aderisce ad associazioni che abbiano come scopo la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettivita' locali;
- ispira la propria azione ad un sistema globale integrato nel campo della sicurezza sociale, della cultura e dello sport, prevedendo anche forme di collaborazione con associazioni ed organizzazioni di volontariato.

Art. 6 Aggiornamento

1. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti del presente Statuto ai processi evolutivi della nostra società ed assicura una costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità di Fosso'.

Art. 7 Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Fosso' comprende il territorio del capoluogo e quello della frazione di Sandon.
2. Costituiscono la popolazione del Comune tutti coloro che risiedono nel suo territorio.
3. La sede del Comune è fissata nel capoluogo.
4. Gli organi deliberanti si riuniscono, di norma, nella sede comunale. Possono tuttavia riunirsi in altro luogo, qualora esigenze di carattere eccezionale ne facciano ravvisare l'opportunità'.
5. Gli uffici e i servizi amministrativi di norma sono ubicati nel palazzo comunale.

Art. 8 Stemma e Gonfalone

1. Le insegne del comune sono costituite dallo stemma araldico e dal Gonfalone, riconosciuti con Decreto in data 26 giugno 1955, descritti come appresso:
 - stemma: troncato di rosso e di verde alla fascia d'argento sormontata da una stella (8 punte) dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.
 - gonfalone: drappo troncato di verde e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Fosso'.
2. L'uso dello stemma e del Gonfalone sono disciplinati con apposito regolamento.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 9 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esso esercita le sue funzioni mediante l'adozione dello Statuto e degli atti fondamentali necessari per l'indirizzo dell'attività del Comune.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. bis - abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2003.
3. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 11 Funzionamento

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono disciplinate dalla legge.

2. Il funzionamento del Consiglio e' disciplinato da apposito regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa delibera.

4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo.

5. Dopo l'indizione dell'elezione si limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 12 Adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Si riunisce, per ogni altra questione, in seduta straordinaria su decisione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Sindaco, convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

3. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta, per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso col relativo ordine del giorno deve essere notificato almeno 24 ore prima.

5. La notificazione dell'avviso di convocazione puo' essere eseguita in uno dei seguenti modi:

a) mediante il Messo Comunale;

b) mediante telegramma o con raccomandata;

c) mediante consegna dell'avviso a mano dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;

d) mediante modalita' equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 13 Dimissioni dei Consiglieri, surroga e supplenza

Eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

Art. 14 Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere rappresenta il Comune ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

4. La proposta di decadenza si esercita d'ufficio e deve essere notificata al consigliere almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio Comunale.

5. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti e determinati dalla legge.

6. Ineriscono il mandato di ciascun consigliere:

- a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
- c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

7. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

8. Il diritto di iniziativa viene esercitato sotto forma di proposta di deliberazione, la quale è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno due componenti, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo il cui nominativo viene comunicato per iscritto al Sindaco.

2. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

3. Il gruppo può anche essere formato da un unico consigliere, se esso risulta unico eletto di una lista.

4. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 16 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 17 Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 18 Validità seduta e approvazione deliberazioni

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando sono presenti almeno sei consiglieri escluso il Sindaco.

2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 19 Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto e' computato tra i presenti ai fini della validita' della seduta.

2. Parimenti e' computato tra i presenti ai fini della validita' della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validita' della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. I consiglieri astenuti ai sensi dei commi 1 e 2 non si considerano nel numero dei votanti.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 20 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale puo' istituire nel suo seno, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. E' comunque costituita la Commissione permanente dei capigruppo consiliari presieduta dal Sindaco.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

4. Compito principale delle Commissioni permanenti e' l'esame preparatorio ed istruttorio su oggetti di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

5. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

6. I Componenti le Commissioni sono eletti dal Consiglio comunale. Alle sedute delle Commissioni partecipano di diritto gli Assessori competenti senza diritto di voto.

7. I lavori delle Commissioni sono coordinati dal Presidente eletto nella prima seduta.

8. Le proposte di deliberazione che vengono approvate all'unanimita' dei componenti della competente commissione consiliare, su richiesta unanime degli stessi, non danno luogo a dibattito in Consiglio ma solo alle dichiarazioni di voto dei capigruppo.

Art. 20 bis Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale puo' istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attivita' dell'Amministrazione.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

Art. 21 Nomine

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato.

3. La nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge viene effettuata con voto limitato.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

Art. 22 Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

1 bis. La Giunta è costituita e può validamente deliberare una volta che il Sindaco ha notificato la nomina ai singoli assessori e questi hanno accettato il relativo mandato. La nomina deve essere accettata per iscritto entro tre giorni dalla notifica dell'investitura. In caso contrario si intende respinta.

1 ter. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

Art. 22 bis Assessori esterni al Consiglio

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. All'atto dell'accettazione della nomina gli interessati devono dichiarare, nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 23 Competenze della Giunta

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai funzionari.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficacia e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 24 Incarichi agli Assessori e ai Consiglieri

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita all'apparato burocratico.

3 bis. Il Sindaco può incaricare singoli assessori o consiglieri a rappresentarlo presso enti, aziende od istituzioni.

3 ter. Il Sindaco può conferire, conformemente alla normativa vigente, incarichi specifici a consiglieri comunali, fatto l'obbligo da parte dell'incaricato di riferire al Sindaco sull'attività svolta.

4. Incarichi e deleghe sono modificabili e revocabili in qualsiasi momento.

Art. 25 Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Entra in carica subito dopo la proclamazione ed esercita i suoi poteri, compresa la nomina della Giunta, ancora prima della convalida ad eccezione di quelli derivanti da ufficiale di governo.

3. Fatti salvi gli ulteriori poteri e le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, il Sindaco :

a) ha la rappresentanza generale del comune;

b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario ed ai responsabili delle Unità organizzative;

c) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;

d) convoca il Consiglio e la Giunta stabilendo l'ordine del giorno.

4. Il Sindaco puo' delegare la sottoscrizione di atti di propria competenza, a contenuto vincolato od a discrezionalita' tecnica, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario .

5. Il Sindaco puo' delegare l'adozione di atti di propria competenza, a contenuto vincolato od a discrezionalita' tecnica, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario

6. Le deleghe conservano efficacia sino alla revoca.

Art. 26 Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni nei casi previsti dalla legge.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vice Sindaco, gli stessi sono sostituiti da un assessore a partire dal piu' anziano in ordine di eta'.

Art. 27 Linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche concernenti le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Nella seduta convocata per l'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta.

3. E' facolta' del Consiglio provvedere ad integrare o modificare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero, nel frattempo, emergere.

Art. 28 Dimissioni, decadenza sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine dei venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco devono essere motivate e vanno presentate, in forma scritta, al Consiglio durante il corso di una qualsiasi seduta.

5. La revoca delle dimissioni e' presentata, in forma scritta, al Consiglio in corso di seduta.

Art. 29 Dimissioni e revoca assessori

1. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, all'Ufficio Segreteria. Possono anche essere presentate, in forma scritta, al Sindaco in corso di seduta del Consiglio. Sono efficaci ed irrevocabili sin dalla loro presentazione.

2. Il Sindaco può revocare, con provvedimento scritto e motivato, uno o più assessori. La revoca ha efficacia dalla data di notifica.

3. Il Sindaco, con provvedimento soggetto a notifica, sostituisce gli assessori revocati o dimissionari entro trenta giorni dalla revoca o dalla presentazione delle dimissioni. Entro tale data convoca il Consiglio per comunicare i provvedimenti di revoca e sostituzione.

Art. 30 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio Segreteria e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio.

6. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione degli stessi presentatori con atto motivato, datato e sottoscritto davanti al Segretario Comunale che deve immediatamente comunicarlo al Sindaco con apposita lettera.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 31 Organizzazione degli uffici e del personale

1. I servizi e gli Uffici comunali sono raggruppati in Unità organizzative, che costituiscono le strutture di massima dimensione del Comune, ognuna delle quali è diretta da un responsabile.

2. eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

3. eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

4. L'organizzazione e la direzione degli uffici nonché l'emanazione dei connessi atti di gestione, competono ai responsabili delle singole unità organizzative nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici impartiti dagli organi di governo.

5. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale ed ai responsabili apicali dell'ente con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

6. Le Unità organizzative, coordinate dal Segretario collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati.

7. eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

Art. 31 bis Responsabili unità organizzative

1. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.

2. Ai responsabili di Unità organizzative è assegnato il compito di trasformare in attività concreta l'attività di indirizzo devoluta agli organi collegiali, secondo le disposizioni impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale.

3. Essi hanno funzioni di direzione e coordinamento e sono responsabili degli uffici e servizi loro assegnati.

4. Agli stessi sono inoltre demandati:

a) la responsabilità dei procedimenti amministrativi loro assegnati in conformità a quanto stabilito dalla legge 07.08.1990 n. 241;

b) rilasciare gli atti certificativi inerenti ai propri servizi, nonché sottoscrivere la corrispondenza relativa all'Unità .

c) tutte le altre competenze previste da norme di legge e regolamentari.

5. eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

6. Gli atti di rilevanza esterna rimessi alla competenza dei responsabili delle unità organizzative vengono denominati "determinazioni", sono datati, numerati progressivamente e, una volta pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, vengono conservati presso la segreteria generale.

7. Le determinazioni dei Responsabili delle unità organizzative sono immediatamente efficaci e, dovranno recare, ove comportino assunzione di spesa, l'attestazione di cui all'articolo 55 comma 5^a legge 142/90.

8. eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

Art. 32 Segretario comunale

1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed opera nel rispetto delle sue direttive, in esecuzione agli indirizzi del Consiglio comunale ed alle determinazioni della Giunta comunale.

2. Al segretario competono le funzioni di direzione vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite alla legge ed in tale ambito :

- coordina ed assegna il lavoro alle singole unità organizzative ove questo debba svolgersi per obiettivi comuni ed assegna le relative direttive, salva l'autonomia organizzativa e gestionale interna riconosciuta ai singoli responsabili in base alle norme del vigente Statuto;
- provvede alla rogazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, salvi i presupposti di legge;
- assume le funzioni certificative che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono ad altri soggetti.

3. Il Sindaco può nominare un vice segretario, che sostituirà il Segretario in caso di assenza od impedimento, anche temporanei. La nomina avverrà tra il personale in servizio di ruolo ascritto a qualifica funzionale per il cui accesso siano previsti i titoli richiesti per la partecipazione al concorso di Segretario comunale, motivando la scelta sulla base del curriculum professionale posseduto.

4. eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

5. eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

[Art. 33 Pareri](#) - eliminato con delibera di C.C. n. 7/98

[Art. 34 Collaborazioni esterne](#)

1. La copertura dei posti unici apicali assegnati alla dotazione delle singole unità organizzative istituite per la gestione dei servizi economico-finanziari e dei servizi tecnici può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

[Art. 35 Motivazione dei provvedimenti](#)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, è fornito di motivazione.

2. In relazione alle risultanze dell'istruttoria, nella motivazione vanno indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione comunale.

3. Nel caso le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

[Art. 36 Accesso agli atti amministrativi](#)

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune.

2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

[Art. 37 Interventi nel procedimento](#)

1. In conformità con quanto previsto dalla legge, l'Amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel regolamento che dovrà stabilire, altresì, le circostanze di

consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, purché dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

Art. 38 Le situazioni giuridiche soggettive.

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, comunicando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Sono, altresì, esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte dirette alla Giunta che avrà l'obbligo di sottoporle al Consiglio comunale se trattasi di atti di competenza di quest'ultimo.
4. Il Comune darà motivazione nei propri atti formali della decisione contraria o favorevole all'osservazione o alla proposta.

Art. 39 Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 40 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa comunale e rappresentare, in forma collettiva, delle petizioni per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o per esporre comuni interessi.
2. I cittadini, di cui al comma 1, possono avanzare proposte dettagliate per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette all'organo competente, corredate di un parere di merito e di fattibilità espresso dal responsabile del servizio.
3. Istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti nei tempi e modi previsti dal regolamento comunale. Quando le petizioni o istanze attengono questioni di competenza del Consiglio, se richiesto dagli interessati, viene concessa la parola, nella seduta consiliare al primo firmatario per illustrarne il senso e le motivazioni.
4. Apposito ufficio comunale provvederà alla loro registrazione che dovrà indicare l'ufficio a cui è assegnata l'istruttoria e i provvedimenti finali intrapresi.

Art. 41 Consultazione popolare

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne promuove la consultazione in relazione a progetti o piani su materie di interesse delle medesime associazioni.
2. Il Comune puo' promuovere forme di consultazione di tutti i cittadini su singoli argomenti, garantendo la liberta' di espressione dei partecipanti.

Art. 42 Valorizzazione delle libere associazioni

1. Il regolamento disciplina le modalita' di erogazione di contributi, di servizi e di collaborazione del Comune ad iniziative e progetti, promosse da libere forme associative, valutandone la rilevanza e l'interesse collettivo.
2. L'Amministrazione comunale nell'ambito delle finalita' perseguite dal Comune favorisce la realizzazione di manifestazioni ed iniziative congiunt con libere associazioni che assicurino la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentativita' dei cittadini, la struttura democratica interna.
3. Il Comune favorisce e garantisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune stesso con funzioni consultive e propositive.
4. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
5. Il Comune puo' stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarita' dell'associazionalismo.
6. Il Consiglio Comunale, ai fini sopra indicati puo' stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilita' delle cariche sociali, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 43 Referendum Consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale e' ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalita' della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
4. Non vengono accolte richieste di referendum nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale.
5. Non e' ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
6. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non e' ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

7. Il quesito referendario e' deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per le elezioni amministrative.

8. Qualora piu' referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sara' favorito lo svolgimento contemporaneo.

9. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la meta' piu' uno degli elettori del Comune aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Entro trenta giorni l'esito del referendum e' comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovra' farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicita' alla popolazione.

11. Il regolamento disciplina le modalta' per la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum.

Art. 44 Difensore civico.

1. Il Consiglio Comunale istituisce l'ufficio del difensore civico.

2. L'incarico e' conferito dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e a scrutinio segreto.

3. E' facolta' del Consiglio Comunale stipulare accordi e convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per l'utilizzo comune del difensore civico.

4. Il difensore civico puo' essere revocato per gravi o ripetute inadempienze o per accertata inefficienza con le stesse modalita' stabilite per la nomina.

5. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e fino alla nomina del successore e non e' immediatamente rieleggibile.

6. Al difensore civico viene corrisposta una somma mensile non inferiore all'indennita' di carica spettante ad un assessore. Il Comune dovra', inoltre, garantire il rimborso delle spese sostenute, nonche' i mezzi necessari, per l'espletamento della funzione.

Art. 45 Incompatibilita'

1. L'ufficio del difensore civico e' incompatibile con:

- la qualita' di dipendente del comune, della comunita' montana o di altro ente locale situato nella medesima provincia, della Provincia e della Regione;
- l'esercizio, anche occasionale, di attivita' professionali a favore del Comune;
- la qualita' di membro di organi pubblici elettivi;
- le funzioni di amministratore di azienda, consorzio o ente o societa' dipendente o controllata dallo Stato o da altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
- incarichi elettivi o professionali in partiti politici o associazioni sindacali.

Art. 46 Attribuzioni del difensore civico.

1. Il difensore civico svolge la sua attivita' al servizio dei cittadini coadiuvandoli e indirizzandoli per il miglior utilizzo dei servizi comunali e affinche' i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Segnala al Sindaco e al Segretario Comunale, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, eventuali disfunzioni, carenze e ritardi degli uffici comunali.

3. A richiesta dei singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

5. Il difensore civico può presentare proprie relazioni al Consiglio Comunale contenenti proposte di innovazioni normative, procedurali e organizzative.

TITOLO V SERVIZI

Art. 47 Principi generali in materia di servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 48 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal consiglio comunale, e dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, è nominato dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

4. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

5. Il Consiglio Comunale può revocare tutto il consiglio di amministrazione, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata del Sindaco, ovvero su mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

6. La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione.

7. La deliberazione di revoca comporta la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 49 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale puo' prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, quali a titolo d'esempio quelli sociali, culturali, sportivi, educativi, sia gestito a mezzo di Istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati , dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
3. Organi dell'Istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri stabilito dal regolamento di approvazione dell'istituzione, è nominato dal Sindaco e possono farne parte tutti gli amministratori comunali, nonché altri soggetti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale con specifica competenza professionale in materie oggetto di istituzione.
5. Il consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
6. Il presidente fa parte del consiglio di amministrazione, è nominato dal sindaco ed ha la rappresentanza dell'istituzione.
7. Il direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'Istituzione, viene nominato dal sindaco o a seguito di pubblico concorso o tra i funzionari comunali, ovvero anche ricorrendo a contratti a tempo determinato di diritto pubblico e/o privato, fermi restando i requisiti previsti dal regolamento.
8. La Giunta Comunale puo' emanare direttive al consiglio di amministrazione della Istituzione.
9. Il Consiglio approva il regolamento dell'Istituzione che disciplina, tra le altre norme, la posizione giuridica e lo status dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché le modalità e il funzionamento degli organi, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.

Art. 50 Partecipazione a Società di Capitali

1. Il Comune puo' partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art.2458 del codice civile.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 51 Principi Generali

1. Al fine della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici regionali e provinciali, e con privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

Art. 52 Forme di collaborazione e convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le convenzioni contenenti i fini, la durata, la forma di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i rispettivi obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Comune può avvalersi della collaborazione degli obiettori di coscienza secondo le modalità, nei limiti e con gli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 53 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Art. 54 Accordi di programma

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.

2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

4. È sempre richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 55 Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

2. Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.

3. L'ordinamento della contabilità, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti nell'ambito dei principi fissati dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 56 Composizione e nomina del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori e' composto di tre membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale, e che non siano parenti ed affini, entro il 4^a grado, ai componenti della Giunta in carica e che non si trovino in una delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
2. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilita' fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale va concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

Art. 57 Sostituzione dei Revisori

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalita' indicate dal regolamento di contabilita'. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 58 Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarita' contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento di contabilita'.
3. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarita' delle scritture contabili, nonche' la regolarita' dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e di conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
4. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio comunale ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione del Comune formulando rilievi e prpoposte per la migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione stessa, secondo modalita' stabilite dal regolamento di contabilita'.
5. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento, sottoscritta da tutti i revisori, redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.
6. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.

TITOLO VIII

Art. 59 Efficacia dei Regolamenti comunali anteriori

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non siano incompatibili con esso e con la Legge 142/90, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 60 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il 30[^] giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.